



COMUNE DI TRANI  
n. 2400 del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato regolarmente  
pubblicato all'Albo Pretorico di questo Comune  
dal 21-08-18 al 05-09-18  
e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, \_\_\_\_\_

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale

**Città di Trani**  
**Medaglia d'Argento al Merito Civile**  
**Provincia Barletta Andria Trani**

**AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**  
**Segreteria Comando**

Proposta n. 258 del 17/08/2018

**Ordinanza n. 158 del 17/08/2018**

Oggetto: **CONCERTO DEI POP X**

**II DIRIGENTE**

**A R E A P O L I Z I A L O C A L E**

**Vista** la richiesta a firma del sig. Riccardo Perfetto in qualità di legale rappresentante della società PERFETTO S.R.L.S., con sede in Trani alla via Gisotti civ. 43, accusata in arrivo al Prot. gen. del Comune di Trani in data 31/07/2018 con la quale si chiede per il giorno sabato 18 agosto 2018, la chiusura al traffico di lungomare C. Colombo nel tratto compreso fra via San Magno e via Zara onde consentire lo svolgimento della Manifestazione denominata "CONCERTO DEI POP X";

**Ravvisata** la necessità di consentire lo svolgimento della manifestazione nelle varie fasi in sicurezza, salvaguardando la pubblica e privata incolumità dei partecipanti assicurando comunque la viabilità sui percorsi alternativi;

**Rilevato** inoltre che a detta manifestazione si prevede un numero afflusso di persone per cui è indispensabile interdire, dalle ore 18.00 del 18 agosto alle ore 02.00 del 19 agosto 2018, il transito e la sosta dei veicoli su lungomare Cristoforo Colombo nel tratto compreso fra via san Magno e via Zara, onde consentire l'allestimento e lo svolgimento della manifestazione, deviando il traffico sui percorsi alternativi;

**Fatto** salvo il rilascio di eventuali e ulteriori autorizzazioni e/o nulla osta da parte di altri Uffici Comunali competenti per materia e/o comunicazioni alla autorità di P.S.;

**Fatti** salvi interessi e diritti di terzi;

**Visto** l'art.7 del D. Lgs. del 30.04.1992 n.285;

**Visto** il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495;

**Visto** l'art. 107 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267;

**Visto** il Decreto Sindacale del 1° giugno 2017 Prot. n.19154

**ORDINA**

Per i motivi innanzi esposti e per i soli fini della viabilità dalle ore 18.00 del 18 agosto alle ore 02.00 del 19 agosto 2018 su lungomare Cristoforo Colombo tratto compreso tra la Via San Magno e via Zara:

**ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI FERMATA – INTERA AREA**

**ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO**

**GLI AUTOBUS DELLA LINEA URBANA DALLE ORE 18 DEL 18 AGOSTO FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE EFFETTUERANNO IL SEGUENTE PERCORSO ALTERNATIVO:**

**VIA SAN MAGNO - VIA MALCANGI – VIA TASSELGARDO – VIA CHIARELLI**

sono esclusi dalle limitazioni di cui sopra i veicoli appartenenti alle Forze dell'Ordine, quelli adibiti ai servizi di emergenza e soccorso e residenti titolari di passo carrabile

**RENDE NOTO**

gli organizzatori della suindicata manifestazione assumono ogni responsabilità oggettiva rinveniente dal verificarsi di eventi dannosi che possono interessare cose, animali e persone per eventuali conseguenze connesse alla manifestazione, sollevando contestualmente la P.A. da responsabilità civile, penale e amministrativa rinveniente dallo svolgimento dell'evento di che trattasi e raccomanda di adottare qualsiasi accorgimento onde evitare eventuali inconvenienti;

che, salvo diritto all'esenzione, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del D.lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Si sottolinea infine che il presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773) e del R.D. 6 maggio 1940, n° 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.), in particolare quelli previsti dal titolo III e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti.

#### **DISPONE**

L'efficacia della presente Ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

1. apposizione della prescritta segnaletica indicante il divieto di fermata 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso a cura e spese dell'organizzatore responsabile;
1. apposizione di idonee barriere mobili supportate dalla apposita segnaletica che indichi i divieti, le limitazioni, le riserve e obblighi di cui sopra presso tutte le intersezioni stradali suindicate, contestualmente agli estremi della presente ordinanza;

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modifiche, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

A norma dell'art.8 della stessa Legge 241/1990 modificata dalla legge 11.02.2005 n° 15, si rende noto che responsabile del procedimento è il Cap. Domenico Miccoli.

Trani, 17 agosto 2018

**Il Responsabile del Servizio**  
**Cap. Domenico Miccoli**

**IL DIRIGENTE**  
**DEL AREA POLIZIA LOCALE E**  
**PROTEZIONE CIVILE**  
**Leonardo Cuocci Martorano**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Leonardo Cuocci Martorano;1;8975860